

Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari

1. Modalità di identificazione - attributo D03

(del 18 maggio 2006)

I valori ammessi sono indicati nell'Allegato B delle Istruzioni UIC, paragrafo 1.7 ("Codice Tipo di Identificazione").

2. Soggetti di cui alla lettera s-bis art. 2 D.Lgs. 56/2004: lett. b-bis del D.M. 141/2006

(del 18 maggio 2006, aggiornato il 26 luglio 2007)

Gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette si applicano a "ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi" a seguito della modifica del D.M. n. 141/2006, che ha avuto luogo con D.M. n. 60/2007, pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 2007, le cui disposizioni sono entrate in vigore dal 25 maggio 2007.

3. Decorrenza obblighi antiriciclaggio

(del 18 maggio 2006)

Gli obblighi di identificazione della clientela, di istituzione dell'archivio unico e di segnalazione di operazioni sospette decorrono dalla data di entrata in vigore delle Istruzioni UIC (22/04/06). Gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione non si applicano agli incarichi conferiti dal cliente prima di tale data, salvo che essi siano ancora in essere nei 12 mesi successivi. In questo caso il professionista dovrà adempiere ai suddetti obblighi entro tale scadenza.

4. Archivio unico cartaceo

(del 18 maggio 2006)

Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto nonchè recante alla fine dell'ultimo foglio l'indicazione del numero di pagine di cui si compone e la firma delle suddette persone. Il professionista può scegliere di tenere un archivio cartaceo ancorché già utilizzi supporti informatici per lo svolgimento della propria attività. Non è ammesso l'utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli.

5. Documenti per l'identificazione

(del 18 maggio 2006)

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso. Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.

6. Esenzioni dagli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione

(del 18 maggio 2006)

Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per prestazioni e operazioni poste in essere tra professionisti.

7. Istituzione archivio unico

(del 18 maggio 2006)

L'obbligo di istituzione dell'archivio unico informatico o cartaceo sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il termine per provvedere alla registrazione è di 30 gg. dalla identificazione del cliente. I dati vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione.

8. Sanzioni

(del 18 maggio 2006)

L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

9. Segnalazioni di operazioni sospette

(del 18 maggio 2006)

L'obbligo sussiste a prescindere dal valore della prestazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.

10. Attività di componente collegio sindacale

(del 21 giugno 2006)

L'attività di componente di un collegio sindacale, anche laddove includa la revisione contabile, non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio (Istruzioni UIC, Parte I, par. 2). Il rinnovo della carica di sindaco alla scadenza del triennio non integra una prestazione professionale oggetto di registrazione. Rimane impregiudicata l'applicazione dell'obbligo generale ex art. 10 L. 197/91 (Vedi Parere Comitato L. 197 n. 98 del 15/06/05 all'indirizzo www.uic.it, Antiriciclaggio-Normativa-Pareri Comitato AR).

11. Archivio unico informatico affidato a terzi

(del 21 giugno 2006)

Nel caso in cui la tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico venga affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti o società di revisione, associazioni di categoria, centri di servizio), il professionista deve poter accedere all'archivio in ogni momento, attraverso un collegamento tra strumenti informatici. Nel caso in cui si utilizzi un unico centro servizi per la tenuta e la gestione dell'AUI per più studi professionali, devono essere valorizzati gli attributi D01 e A01 in modo da consentire l'individuazione dell'archivio di ogni singolo professionista.

12. Ricezione di somme in contanti o tramite assegno bancario per il pagamento delle imposte

(del 21 giugno 2006)

E' vietato il trasferimento tra soggetti diversi di contante e titoli al portatore per valori superiori a 12.500 euro (art. 1 L. 197/91). Detti trasferimenti vanno effettuati per il tramite di intermediari abilitati. Per quanto concerne gli assegni superiori a detto limite, essi dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e contenere la clausola di non trasferibilità. Ciò premesso, la ricezione e l'utilizzo per conto del cliente di mezzi di pagamento per importi, anche frazionati se riferiti allo stesso incarico, superiori a 12.500 euro, al fine del pagamento delle imposte, integra di per sé una delle prestazioni professionali per cui sussistono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione in archivio unico.

13. Attività professionale in forma associata o societaria

(del 21 giugno 2006)

I professionisti che svolgono l'attività professionale in forma associata o societaria possono tenere l'archivio in forma accentrata nello studio o ufficio. Qualora si opti per questa possibilità, nell'archivio unico dovrà essere specificato, ad esempio tramite una sigla, il professionista che ha eseguito l'identificazione del cliente. E' fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio. Qualora il professionista non faccia parte di uno studio ed esegua, come esterno, gli incarichi professionali che questo gli affida, dovrà tenere un proprio archivio unico nel quale registrare i dati identificativi dello studio associato e del cliente nei cui confronti è resa la prestazione professionale.

14. Prestazioni professionali periodiche

(del 21 giugno 2006)

(sostituito dal parere 26)

15. Attività professionale svolta a seguito di incarico conferito dall'Autorità Giudiziaria

(del 21 giugno 2006)

L'attività svolta dal professionista a seguito di incarico da parte dell'Autorità Giudiziaria, quale ad esempio quello di curatore fallimentare o di consulente tecnico d'ufficio, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi il professionista agisce in qualità di organo ausiliario del Giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall'art. 1 lett. g) ed h) del D.M. 141/2006 e dalla Parte I, par. 1, Istruzioni UIC.

16. Contratti di consulenza a compenso fisso annuale

(del 21 giugno 2006)

(sostituito dal parere 26)

17. Archivio unico informatico - reinserimento dei dati di un cliente precedentemente cancellato - rettifica di una registrazione

(del 21 giugno 2006)

Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la necessità di reinserirlo per una nuova prestazione professionale, trattandosi di una nuova registrazione per altra prestazione, si valorizza l'attributo D09 e si può utilizzare il codice già utilizzato nella prima registrazione successivamente

cancellata. Si valorizza altresì l'attributo D54.A con 0. Nel caso in cui ci fosse la necessità di rettificare una registrazione mai modificata prima, lo stato dell'attributo A54.A passa da 0 a 3 e nell'attributo A054.B si indica la data di esecuzione della rettifica. Se si dovesse ulteriormente variare questa registrazione, lo stato rimane 3, e si valorizza la nuova data di rettifica nell'attributo A54.B

18. Incarichi ricevuti da altro professionista

(del 21 giugno 2006)

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzia unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A.

19. Identificazione di persona giuridica

(del 21 giugno 2006)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. E' inoltre necessario verificare, ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dello scrivente Parte II punto 2, l'esistenza del potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare adeguata documentazione (ad esempio, visure camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi anticiclaggio. Ai fini della registrazione dei dati identificativi nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli della persona giuridica vanno inseriti nell'attributo D09B. In caso di più rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo D09A dovrà essere ripetuta.

20. Società di elaborazione dati

(del 21 giugno 2006)

Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute nel D.M. 141/2006 e nelle Istruzioni UIC si applicano ai liberi professionisti anche nello svolgimento della propria attività professionale in forma societaria, oltretutto individuale. Lo svolgimento in forma societaria dell'attività di elaborazione dati contabili e fiscali sostanzia una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile che comporta l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione dei soggetti che conferiscono l'incarico alla suddetta società qualora tale prestazione comprenda anche la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura di ulteriori adempimenti. Viceversa, lo svolgimento dell'attività di mera elaborazione contabile, senza alcun intervento e responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione (nonché la vendita o il noleggio di programmi software destinati all'elaborazione stessa) non comporta l'adempimento degli obblighi in questione.

21. Segnalazione di operazioni sospette - reati tributari

(del 21 giugno 2006)

In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4 del D.Lgs. 74/2000 si chiarisce che le fattispecie oggetto di segnalazione ex art. 3 della L. 197/91 sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell'operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e ter del codice penale (delitti). L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede come fattispecie delittuosa la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che, pertanto, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l'illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.

22. Incarico di recupero credito

(del 21 giugno 2006)

L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi anticiclaggio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.M. 141/2006 e dalle relative Istruzioni UIC, Parte 1, par. 2.

23. Attività di docenza

(del 21 giugno 2006)

L'attività di docenza esplicata da un professionista nell'ambito di corsi di formazione e aggiornamento, non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina anticiclaggio.

24. Notai: stipula di atti di compravendita di immobili e contratto di mutuo

(del 21 giugno 2006, aggiornato il 28 Giugno 2006)

In caso di compravendita immobiliare, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell'atto, e pertanto vanno tutte identificate, sebbene la parte che prende contatti con il notaio è in genere l'acquirente. Per quanto riguarda il contratto di mutuo, il notaio è tenuto all'identificazione del funzionario che interviene su incarico dell'intermediario bancario, il quale dovrà fornire i dati identificativi dell'intermediario per conto del quale opera.

25. Nozione di cliente: società fiduciaria

(del 21 giugno 2006)

Nel caso in cui cliente del professionista sia una società fiduciaria, ai fini antiriciclaggio dovrà essere identificare soltanto la società fiduciaria (ed il suo delegato), e non il cliente per conto del quale la fiduciaria opera.

26. Prestazioni professionali periodiche ed incarichi a compenso fisso annuale

(del 20 novembre 2006)

In quest'ambito occorre distinguere tra incarico a tempo indeterminato, che non richiede rinnovo di registrazione poiché non ha una scadenza, dall'incarico a tempo determinato e da quello a tempo determinato con possibilità tacita di rinnovo. Soltanto nel secondo caso è richiesta una nuova registrazione, come conseguenza di un nuovo contratto d'opera conferito al professionista con una nuova proposta accettata dallo stesso. Nel terzo caso, poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione. Diversamente per le prestazioni professionali che durante tale contratto prevedano un intervento del professionista nei trasferimenti per valori superiori ai 12.500 euro vige l'obbligo di registrazione: queste andranno registrate secondo i loro tempi, non potendosi ritenere sufficiente la sola registrazione iniziale di valore indeterminato dell'incarico. In presenza di un incarico a compenso fisso annuale che rientri in una delle categorie indicate nell'Allegato A2, quali ad esempio la consulenza aziendale o l'assistenza tributaria, si conviene sulla registrazione dell'incarico generico e non anche delle singole prestazioni che in quell'ambito vengono compiute, ferma restando la necessità di effettuare distinte ed ulteriori registrazioni per le operazioni di trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento beni o utilità in nome o per conto del cliente d'importo superiore a 12.500 euro nonché per l'assistenza finalizzata a tali trasferimenti.

27. Soggetti di cui alla lett. b-bis del D.M. 141/2006: codice da utilizzare per l'identificazione del segnalante delle operazioni sospette

(del 26 luglio 2007)

In relazione all'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai soggetti di cui alla nuova lett. b-bis del D.M. 141/2006, come modificato dal D.M. 60/2007 ("ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi"), si precisa che per l'identificazione del tipo del soggetto segnalante delle operazioni sospette ex Tabella 1 dell'Allegato E del Provvedimento UIC 24/02/2006 è possibile utilizzare il codice "24: Ragionieri e periti commerciali".

28. Modalità di applicazione degli obblighi antiriciclaggio a carico dei soggetti di cui all'art. 2, co.1, lett. b-bis del D.M. 141/ 2006

(del 26 luglio 2007)

Ai nuovi soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio in base al D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 si applica per via interpretativa la disciplina transitoria prevista dall'art.13 co. 3 del D.M. n. 141 del 3 febbraio 2006.

Pertanto, nei confronti dei rapporti con i clienti che si sono instaurati con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 60 del 10 aprile 2007 (25 maggio 2007) e ancora in essere dopo 12 mesi da tale data, i professionisti di cui in epigrafe adempiranno agli obblighi di identificazione e registrazione entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto.